



Città Metropolitana di Reggio Calabria
Al Sindaco f.f.

Prot. n° 55519 Sind.

Reggio Calabria, 27.07.2022

Tit. 01 classe 01 sott.cl. 03
Fasc. ___ sott fasc ___ Anno 2022

Ordinanza sindacale ex art. 191 del D. Lgs 3 aprile 2016 n. 152 e s.m.i., per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali non pericolosi cer/eer 190503 191212 prodotti dagli impianti pubblici di trattamento nel 1° lotto della discarica sita in località La Zingara del comune di Melicuccà.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 3 *bis*, comma 1 *bis*, del D.L. n. 138/2011, aggiunto dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di conversione del D.L. n. 179/2012), «*le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli Ambiti o Bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1*» del medesimo art. 3 *bis*;
- La Regione Calabria, con la L.R. n. 14/2014, integrata e modificata dalle LL.R. n. 11/2019 e n. 55/2019, specificatamente rivolte al territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha disciplinato «... *l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nella Regione Calabria ...*», implementando un sistema di *governance*, incentrato sull'attribuzione delle competenze ai Comuni, da esercitare in forma associata da parte degli Enti d'Ambito. L'art. 1, comma 2, lett. b), della L.R. n. 14/2014 ha individuato nell'ATO la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei comuni, in forma obbligatoriamente associata, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale. Per il territorio dell'ATO Reggio Calabria, le citate LL.R n. 11 e 55 del 2019 hanno attribuito alla Città Metropolitana di Reggio Calabria le funzioni della Comunità d'Ambito, modificando ed integrando, come detto, l'originaria formulazione della LR 14/2014. La Città Metropolitana è divenuta, in tal modo, l'Ente di Governo dell'Ambito o EGATO ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

- a far data dal 1° gennaio 2020 l'ATO Reggio Calabria, e per esso la Città Metropolitana di Reggio Calabria, assolve pienamente alle proprie funzioni, essendo cessata al 31 dicembre 2019 la delega conferita al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria per la gestione dei contratti; la Città Metropolitana di RC, quale ATO RC, *ex lege*, pertanto, è subentrata nei contratti di gestione già stipulati dalla Regione Calabria, prorogati, sino ad oggi, anche in considerazione dell'intervenuto avvio del processo di formazione del Piano d'Ambito (atto di programmazione dell'ATO RC), preordinato alla definizione di un sistema adeguato e autosufficiente di gestione dei Rifiuti a servizio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Reggio Calabria;

CONSIDERATO altresì che

- la Regione Calabria, emanando la Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente (BURC n. 53 del 20 aprile 2022), è intervenuta riorganizzando i servizi pubblici locali ambientali e istituendo l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitate, rispettivamente, dall'Autorità Idrica della Calabria (AIC) di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato) e dalla Comunità d'ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria);
- tra le disposizioni transitorie all'art. 17, comma 3, della stessa L.R. n. 10/2022, è stabilito che: «*L'Autorità subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla legge regionale n. 14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2. All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono*»;
- al comma 4 del medesimo art. è stabilito che *"Fino alla data dell'integrale subentro di cui al comma 3, restano ferme le disposizioni della legge regionale n. 14/2014 che disciplinano le Comunità d'Ambito territoriali ottimali e la Città metropolitana di Reggio Calabria"*;

ATTESO, pertanto, che la Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella funzione di Ente di Governo dell'Ambito territoriale ottimale, è chiamata ad organizzare il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani ed a garantire il funzionamento della relativa, intera, filiera, dalla raccolta allo smaltimento finale;

TENUTO CONTO che

- l'impiantistica pubblica di trattamento dei rifiuti urbani a servizio della Città Metropolitana e quella privata a servizio del circuito pubblico, produce, mediamente ed allo stato attuale delle percentuali di RD, circa 180 t/g di scarti di lavorazione che devono essere smaltiti in discarica con continuità per permettere la regolare accettazione dei rifiuti raccolti dai Comuni del territorio metropolitano;
- nella stagione estiva, la produzione di rifiuti aumenta notevolmente e conseguentemente cresce anche quella degli scarti di lavorazione;

CONSIDERATO CHE

- la Città Metropolitana non è dotata di discariche di servizio attive per lo smaltimento finale degli scarti di lavorazione prodotti dagli impianti di trattamento d'ambito;
- a livello regionale ed extra-regionale è conclamata la difficoltà nell'individuazione di spazi di conferimento per gli scarti di lavorazione prodotti dagli impianti;
- in questo contesto l'unica discarica pubblica dell'intero sistema regionale di gestione dei rsu, quella di Lamezia Terme, nella quale è conferita quota parte degli scarti prodotti dagli impianti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sta esaurendo i propri spazi disponibili ed ha già ridotto le quantità riservate a quelli prodotti da questa ATO;
- il quantitativo di scarti ammessi in tale discarica, già inferiore alle necessità d'ambito, è stato ulteriormente ridotto, a partire dal 20 giugno u.s., a sole 90 t/g, pari alla metà del fabbisogno giornaliero, per poi annullarsi completamente a partire dal 15 luglio u.s.;
- questo Ufficio ha provveduto nel tempo ad avviare numerose procedure ad evidenza pubblica per la selezione di operatori interessati all'esecuzione del servizio di smaltimento di tutti gli scarti di lavorazione provenienti dai trattamenti tecnologici degli impianti metropolitani, ma le disponibilità ad oggi pervenute sono limitate e non consentono lo smaltimento della quantità totale degli scarti prodotti dagli impianti tecnologici;

ATTESO CHE

- questa situazione contingente ha fortemente limitato il conferimento degli scarti di lavorazione prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani dell'ATO RC e ha, quindi, ridotto la capacità di trattamento degli impianti;
- tale riduzione rappresenta una fonte di forte pressione ambientale a causa della conseguente limitazione dei conferimenti per i comuni dell'ATO Reggio Calabria, con la connessa difficoltà per gli stessi di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti e di scongiurare l'interruzione;
- le pressioni ambientali sono ancor più aggravate dall'incremento della produzione di rifiuti urbani, tipico del corrente periodo estivo, incremento che nel prossimo mese di agosto porterà a picchi di produzione rilevanti;
- peraltro, le difficoltà al reperimento di spazi di conferimento per gli scarti di lavorazione sta determinando criticità anche all'interno degli impianti di trattamento che hanno saturato tutti gli spazi autorizzati allo stoccaggio degli scarti;
- per tale ragione, in assenza di adeguati flussi in uscita per gli scarti, sussiste il concreto rischio di dover ulteriormente ridurre gli ingressi negli impianti di trattamento, sino alla completa sospensione dei conferimenti;

CONSIDERATO, pertanto, che

- il servizio pubblico essenziale della raccolta e del trattamento dei rifiuti urbani non può essere in alcun modo interrotto, per gli specifici caratteri di universalità e di non escludibilità;
- la mancata disponibilità di spazi per gli scarti di lavorazione provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani, potrà causare il fermo degli impianti con il conseguente blocco del conferimento dei rifiuti ed il fermo delle operazioni di raccolta;
- sussiste un pericolo irreparabile ed imminente per la salute pubblica, dovuto alla insufficienza di siti di smaltimento finale degli scarti di lavorazione e al conseguente,

possibile, fermo della attività di raccolta dei rifiuti urbani ed abbandono incontrollato degli stessi rifiuti lungo le vie cittadine, non fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento o, in ogni caso, non conciliabili con le tempistiche ordinariamente previste;

- questo conclamato stato di criticità e tutte le sue conseguenze derivate, stanno esercitando pressioni senza precedenti sulla società e sulla economia, incidendo altresì sulla garanzia di fornire i servizi pubblici essenziali alla cittadinanza;
- in questo contesto risulta quanto mai necessario un intervento finalizzato ad assicurare la corretta gestione dei rifiuti dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento finale, adottando allo stesso tempo misure supplementari per garantire sia elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, sia la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

ATTESO CHE

- l' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 20 maggio 2020, per le motivazioni ivi contenute, ha ordinato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria “ *... di attivare i conferimenti nel lotto I della discarica di loc. la Zingara nel Comune di Melicuccà per una volumetria pari a circa 90.000 mc, nelle more della presentazione all'autorità competente del progetto di bonifica del sito e di coltivazione della discarica per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale. Prima dell'avvio dei conferimenti dovranno essere eseguite tutte le lavorazioni necessarie a ripristinare le caratteristiche tecniche della vasca ...*”;
- per tale discarica, con DDG n. 2862 dell'11 marzo 2010 era stato già rilasciato parere di compatibilità ambientale favorevole, a seguito del quale era stato realizzato e collaudato, nel 2013, il citato lotto I;
- in adempimento alla suddetta Ordinanza presidenziale, con determinazione della Città Metropolitana n°2012 del 17/07/2020ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino del I lotto discarica “Località La Zingara nel Comune di Melicuccà che sono stati, poi, affidati con Determinazione n. 2886 del 06/10/2020;

ATTESO ALTRESI' CHE

- con DDG n. 6959 del 22/06/2022, la Regione Calabria ha approvato lo studio, realizzato dall'ARPACAL, per il dimensionamento preliminare e definitivo delle aree di salvaguardia della sorgente Vina di cui all'art.94 del D.Lgs 152/2006.
- questo studio, oltre a definire le aree di salvaguardia preliminari, formula una PROPOSTA DI MONITORAGGIO E ACQUISIZIONE DEI DATI finalizzata all'elaborazione della Carta della Vulnerabilità e, conseguentemente, alla definizione delle aree di salvaguardia definitive;
- la stessa Regione Calabria, con DDG n°7171 del 30/06/2022, ha individuato le aree di salvaguardia riportate al paragrafo 2.1 dello studio stesso, in via più cautelativa rispetto alle previsioni del comma 6 dell'art. 94 del Dlgs 152/2006, anche sulla scorta degli studi scientifici condotti dall'ARPACal;
- il Decreto 7171 prescrive che nelle “zone di protezione” (area in cui è sita la discarica suddetta) per le discariche realizzate, sia effettuato “*il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee con cadenza almeno mensile, per il primo anno. Il piano di monitoraggio e controllo dovrà essere riadeguato e dovrà comprendere tutte le matrici ambientali potenzialmente interessate*”;

DATO ATTO CHE

- la Città Metropolitana, con nota prot. n. 48738/2022 del 01/07/2022, ha inoltrato alla Regione Calabria la domanda di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-sexies, TITOLO III bis, del D.Lgs. 152/2006 e smi, 1° LOTTO DELLA DISCARICA SITA IN LOCALITÀ LA ZINGARA DEL COMUNE DI MELICUCCÀ (RC);
- la Città Metropolitana ha chiesto all'ARPACAL, con nota n. 49338/2022 del 05/07/2022, l'immediata attivazione della convenzione finalizzata alla esecuzione della PROPOSTA DI MONITORAGGIO prevista dallo studio approvato con il citato DDG 6959/2022;
- l'ARPACal, con nota acquisita al Protocollo n. 49589/2022 del 06/07/2022, ha conseguentemente convocato una riunione tecnica per il 7 luglio, al fine di condividere lo schema di convenzione e definire tutti gli aspetti operativi dell'attività suddetta;
- conseguentemente, con verbale del 7 luglio, si è stabilito che entro la prima settimana di agosto verrà avviato il monitoraggio ed avranno inizio i sopralluoghi, le indagini indirette e l'esecuzione dei piezometri, per come previsto dai primi tre punti del cronoprogramma del suddetto studio dell'ARPACal;
- la Città Metropolitana, con nota prot. n. 48737/2022 data 01/07/2022, ha riattivato la procedura di bonifica sul sito della discarica di Melicuccà, convocando la Conferenza dei Servizi;

ATTESO che l'invaso del del 1° lotto della discarica di Melicuccà è disponibile essendo state effettuate per esso, con esito positivo, tutte le verifiche sulla barriera di confinamento in argilla, sui teli e le relative saldature nonché sul drenaggio di fondo e sul sistema di raccolta del percolato sul fondo dell'invaso;

RITENUTO CHE,

- nell'attuale contesto di criticità, al fine di evitare il rischio dell'interruzione del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti, è possibile e necessario l'utilizzo dell'invaso del 1° lotto della discarica di Melicuccà, ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
- l'invaso del primo lotto risulta dotato di tutti i presidi di tutela ambientale e, per questo, tecnicamente idoneo, per lo stoccaggio, ex comma 1 lettera aa) dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dei rifiuti codici CER/EER 190503, 191212, prodotti dagli impianti di trattamento pubblici o asserviti al sistema pubblico, sottoponendoli alle operazioni di smaltimento D15 di cui all'Allegato B alla parte IV del Dlgs 152/2016;
- tale attività deve comprendere, per come già prescritto nel parere di compatibilità ambientale del 2010, anche lo stoccaggio dei rifiuti abbandonati presenti nell'area del secondo lotto della discarica; tali rifiuti andranno preventivamente vagliati e potranno essere stoccati, attribuendo loro il codice CER/EER 191302, all'interno del lotto 1 della discarica, contestualmente alle attività di stoccaggio degli altri rifiuti, in area opportunamente individuata;
- ai fini della migliore tutela dell'ambiente e secondo criteri di precauzione, tutta l'attività di cui ai punti precedenti dovrà avvenire nel rispetto del "Piano di monitoraggio e controllo", del "Piano di gestione operativa", ad eccezione dei paragrafi 2.3, 2.6 e 2.9, non applicabili, e del "Piano di sorveglianza e controllo" allegati all'istanza AIA presentata in data 1 luglio 2022;
- i rifiuti in ingresso dovranno essere sottoposti alle operazioni di accettazione dei

rifiuti e di verifica di ammissibilità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli art.7, art.7.bis, art.7.ter, art.7.quater, art.7.quinques, art.7.sexies ed art.11 del D.Lgs.36/2003, per come modificati, integrati o sostituiti dal D.Lgs.121/2020;

- l'attività di cui ai punti precedenti deve avvenire, preferibilmente ed ove compatibile con le esigenze di immediata esecutività di quanto ordinato, previa attività di presso-imbollaggio dei rifiuti, al fine di assicurare maggiori livelli di cautela e di salvaguardia dell'ambiente;
- l'esecuzione nel sito della discarica, in area pavimentata e dotata di ogni presidio ambientale necessario, delle attività di vagliatura dei rifiuti abbandonati presenti nell'area del secondo lotto della discarica;
- l'esecuzione presso i siti degli impianti di Gioia Tauro, Reggio Calabria (pubblici) e Cittanova (privato, a servizio della Città Metropolitana di Reggio Calabria) delle attività di presso-imbollaggio dei rifiuti di cui ai codici CER/EER 191212, 190503 e 191210 provenienti da tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani a servizio della Città Metropolitana, nonché di quelli con codice CER/EER 191302, derivanti dalle attività di cui al punto precedente (vagliatura dei rifiuti abbandonati). In deroga agli allegati B e C della parte IV del D.Lgs 152/06, i rifiuti saranno conferiti in R13 o D15 e dopo la pressatura e l'imbollaggio, potranno essere stoccati presso il sito di presso-imbollaggio ovvero presso altro sito di stoccaggio autorizzato ovvero, eventualmente, ritornare nelle installazioni di provenienza sempre con destino R13 e D15. Si autorizza altresì l'installazione e gestione, nei suddetti impianti di Gioia Tauro, Reggio Calabria e Cittanova, di impianti di presso-imbollaggio anche mobili dei rifiuti innanzi citati;
- l'attività di stoccaggio di cui ai punti precedenti potrà avvenire sino alla conclusione del procedimento AIA di cui in premessa e, comunque, per un massimo di 180 giorni. All'ottenimento dell'AIA, i rifiuti stoccati potranno permanere in discarica perfezionando l'attività D15 in D1;

VALUTATA

- la provvisorietà e la temporaneità del provvedimento, avendo lo stesso efficacia temporale espressamente limitata al periodo della sua validità;
- l'urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della salute pubblica;

RITENUTO CHE

- è assolutamente necessario garantire la prosecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani sul territorio della Città Metropolitana con la continuità del trattamento dei rifiuti urbani, servizio pubblico essenziale;
- è imprescindibile ed improcrastinabile salvaguardare l'efficienza del sistema impiantistico sul territorio metropolitano, con il soddisfacimento delle esigenze di trattamento dei rifiuti urbani, al fine di scongiurare situazioni di irreparabile criticità igienico-sanitaria ed ambientale, derivanti dal deposito indiscriminato di rifiuti sul territorio, con gravi ripercussioni anche in termini di tensioni sociali e pregiudizio per la salute della collettività;
- l'avviata stagione estiva, anche per la presenza di flussi turistici in incremento rispetto alle passate annualità, potrà verosimilmente determinare un aumento della produzione dei rifiuti urbani con un fabbisogno maggiore di volumi di smaltimento;

DATO ATTO CHE

- con nota prot. n. 49898/2022 del 06/07/2022 è stato richiesto il parere all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ed all'ARPACAL, Dipartimento di Reggio Calabria;
- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria non ha riscontrato la richiesta di parere;
- l'ARPACAL, con nota acquisita al prot. 52353/2022 del 15/07/2022 ha espresso, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - *dovrà essere attivata una tracciabilità delle operazioni di conferimento presso la discarica, documentando il quantitativo di scarti che verrà depositato giornalmente;*
 - *ogni lotto dovrà essere separato per codice cer/eer in modo che non ci sia promiscuità tra gli scarti depositati;*
 - *il rifiuto classificato con il codice EER 19.05.03 sarà ammissibile in discarica se prodotto nell'ambito di un processo di stabilizzazione finalizzato al raggiungimento di un IRDP (Indice Respirometrico Dinamico Potenziale) determinato secondo la norma UNI/TS 11184 con valori inferiori a $1.000 \text{ mg O}_2 * \text{kgSv-1} * \text{h-1}$. Pertanto, qualora il rifiuto non raggiunga un $\text{IRDP} < 1.000 \text{ mg O}_2 * \text{kgSv-1} * \text{h-1}$, anche se prodotto nel rispetto dei parametri di stabilizzazione, il predetto EER 190503 non potrà essere depositato presso la discarica secondo le modalità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento alle recenti modifiche introdotte dal D.Lgs.121/2020;*
 - *le attività dovranno cessare immediatamente nel momento stesso in cui vengano meno le ragioni di urgenza e indifferibilità che hanno determinato l'adozione dell'ordinanza in oggetto e, comunque, non potranno protrarsi oltre 180 giorni;*
 - *tutte le operazioni che saranno effettuate, sui rifiuti trattati presso gli impianti pubblici coinvolti e sugli scarti di lavorazione all'interno della discarica, dovranno essere condotte nel pieno rispetto delle norme ambientali e di sicurezza applicabili, con particolare riferimento alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;*
 - *per quanto concerne i rifiuti abbandonati all'interno del secondo lotto della discarica tutte le operazioni di vagliatura e stoccaggio andranno effettuate solo ed esclusivamente su area pavimentata e con tutti gli accorgimenti necessari a non interessare le matrici ambientali;*
 - *tutta l'attività dovrà avvenire nel rispetto del "Piano di Monitoraggio e Controllo", del "Piano di Gestione Operativa" dove applicabile e del "Piano di Sorveglianza e Controllo" allegati all'istanza AIA presentata in data 1 luglio 2022;*

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- le deroghe normative disposte con la presente ordinanza, insieme alle ulteriori iniziative in corso di esecuzione e di prossima attuazione, scaturiscono dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare la compromissione di interessi pubblici primari, non essendo prefigurabili misure o soluzioni alternative;
- così operando, si perseguono finalità di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;
- le disposizioni di cui alla presente Ordinanza non costituiscono deroghe ai principi generali di cui alla Parte I del d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., né al rispetto delle norme ambientali e di sicurezza applicabili, con particolare riferimento alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di ulteriori prescrizioni rilasciate dagli organi di controllo
- per non incorrere in situazioni di irreparabile criticità igienico-sanitaria ed ambientale, derivanti dal deposito indiscriminato di rifiuti sul territorio della Città

Metropolitana, con gravi ripercussioni anche in termini di tensioni sociali, si ritiene imprescindibile ed improcrastinabile, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione - non potendosi altrimenti provvedere - ricorrere all'emanazione per un periodo di tempo di mesi sei (6), di un'Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 156/2006 e ss.mm.ii., che consenta l'attuazione, in deroga alle normative vigenti, delle iniziative intraprese al fine di garantire la gestione del sistema integrato dei rifiuti, nel cui ambito si pone l'impianto di Reggio Calabria;

RITENUTA imprescindibile ed improcrastinabile, al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente, non potendosi altrimenti provvedere, l'emanazione della presente Ordinanza, in deroga alle normative vigenti, nei termini che verranno di seguito specificati;

EVIDENZIATA

- la proporzionalità del provvedimento essendo la presente ordinanza resasi necessaria per fronteggiare situazioni a tutela di un bene costituzionalmente garantito ed espressamente tutelato all'art.32 della Carta Costituzionale;
- l'urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della salute pubblica;

RITENUTO che le situazioni e motivazione esposte, di eccezionalità ed urgenza, necessitano la tutela della sanità pubblica per cui, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione occorre ricorrere all'emanazione di una Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del d.lgs 152/2016;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in deroga agli artt. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, 29 decies e 29 quaterdecies D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/2012, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, quanto di seguito elencato:

- 1 lo stoccaggio, ex comma 1 lettera aa) dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i, dei rifiuti speciali non pericolosi codici CER/EER 190503, 191212, prodotti dagli impianti di trattamento pubblici o asserviti al sistema pubblico, nell'invaso del 1° lotto della discarica di Melicuccà, dotato di tutti i presidi di tutela ambientale e, per questo, tecnicamente idoneo, sottoponendoli alle operazioni di smaltimento D15, per come definite all'Allegato B, allegati alla parte quarta del Dlgs 152/2016;
- 2 tale attività deve comprendere, per come già prescritto nel parere di compatibilità ambientale del 2010, anche i rifiuti abbandonati presenti nell'area del secondo lotto della discarica; tali rifiuti andranno preventivamente vagliati e potranno essere stoccati, attribuendo loro il codice CER/EER 191302, all'interno del lotto 1 della discarica, contestualmente alle attività di stoccaggio degli altri rifiuti, in area opportunamente individuata;
- 3 ai fini della migliore tutela dell'ambiente e secondo criteri di precauzione, tutta l'attività prevista secondo quanto riportato ai punti precedenti, dovrà avvenire nel

- rispetto del “Piano di monitoraggio e controllo”, del “Piano di gestione operativa”, ad eccezione dei paragrafi 2.3, 2.6 e 2.9, non applicabili, e del “Piano di sorveglianza e controllo” allegati all’istanza AIA presentata in data 1 luglio 2022;
- 4 i rifiuti in ingresso dovranno essere sottoposti alle operazioni di accettazione dei rifiuti e di verifica di ammissibilità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli art.7, art.7.bis, art.7.ter, art.7.quater, art.7.quinques, art.7.sexies ed art.11 del D.Lgs.36/2003, per come modificati, integrati o sostituiti dal D.Lgs.121/2020;
 - 5 l’attività di cui ai punti precedenti deve avvenire, preferibilmente ed ove compatibile con le esigenze di immediata esecutività di quanto ordinato, previa operazione di presso-imballaggio dei rifiuti, al fine di assicurare maggiori livelli di cautela e di salvaguardia dell’ambiente;
 - 6 l’esecuzione delle attività di vagliatura dei rifiuti abbandonati presenti nell’area del secondo lotto della discarica, presso il sito della stessa discarica, su area pavimentata, dotata di ogni presidio ambientale necessario,;
 - 7 l’esecuzione presso i siti degli impianti di Gioia Tauro, Reggio Calabria (pubblici) e Cittanova (privato, a servizio della Città Metropolitana di Reggio Calabria) delle attività di presso-imballaggio dei rifiuti di cui ai codici CER/EER 191212, 190503 e 191210 provenienti da tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani a servizio della Città Metropolitana, nonché di quelli con codice CER/EER 191302, derivanti dalle attività di cui al punto precedente (vagliatura dei rifiuti abbandonati). In deroga agli allegati B e C della parte IV del D.Lgs 152/06, i rifiuti saranno conferiti in R13 o D15 e dopo la pressatura e l’imballaggio, potranno essere stoccati presso il sito di presso-imballaggio ovvero presso altro sito di stoccaggio autorizzato ovvero, eventualmente, ritornare nelle installazioni di provenienza sempre con destino R13 e D15. Si autorizza altresì l’installazione e gestione, nei suddetti impianti di Gioia Tauro, Reggio Calabria e Cittanova, di impianti di presso-imballaggio anche mobili dei rifiuti innanzi citati;
 - 8 l’attività di stoccaggio di cui ai punti precedenti potrà avvenire sino alla conclusione del procedimento AIA di competenza regionale di cui in premessa e, comunque, per un massimo di 180 giorni. All’ottenimento dell’AIA, i rifiuti stoccati potranno permanere in discarica perfezionando l’attività D15 in D1;
 - 9 il rispetto durante lo svolgimento delle operazioni sui rifiuti, delle prescrizioni ed indicazioni funzionali di seguito riportate impartite da ArpaCal:
 - a *dovrà essere attivata una tracciabilità delle operazioni di conferimento presso la discarica, documentando il quantitativo di scarti che verrà depositato giornalmente;*
 - b *ogni lotto dovrà essere separato per codice cer/eer in modo che non ci sia promiscuità tra gli scarti depositati;*
 - c *il rifiuto classificato con il codice EER 19.05.03 sarà ammissibile in discarica se prodotto nell’ambito di un processo di stabilizzazione finalizzato al raggiungimento di un IRDP (Indice Respirometrico Dinamico Potenziale) determinato secondo la norma UNI/TS 11184 con valori inferiori a $1.000 \text{ mg O}_2 * \text{kgSv-1} * \text{h-1}$. Pertanto, qualora il rifiuto non raggiunga un $\text{IRDP} < 1.000 \text{ mg O}_2 * \text{kgSv-1} * \text{h-1}$, anche se prodotto nel rispetto dei parametri di stabilizzazione, il predetto EER 190503 non potrà essere depositato presso la discarica secondo le modalità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento alle recenti modifiche introdotte dal D.Lgs.121/2020;*

- d le attività dovranno cessare immediatamente nel momento stesso in cui vengano meno le ragioni di urgenza e indifferibilità che hanno determinato l'adozione dell'ordinanza in oggetto e, comunque, non potranno protrarsi oltre 180 giorni;*
- e tutte le operazioni che saranno effettuate, sui rifiuti trattati presso gli impianti pubblici coinvolti e sugli scarti di lavorazione all'interno della discarica, dovranno essere condotte nel pieno rispetto delle norme ambientali e di sicurezza applicabili, con particolare riferimento alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;*
- f per quanto concerne i rifiuti abbandonati all'interno del secondo lotto della discarica tutte le operazioni di vagliatura e stoccaggio andranno effettuate solo ed esclusivamente su area pavimentata e con tutti gli accorgimenti necessari a non interessare le matrici ambientali;*
- g tutta l'attività dovrà avvenire nel rispetto del "Piano di Monitoraggio e Controllo", del "Piano di Gestione Operativa" dove applicabile e del "Piano di Sorveglianza e Controllo" allegati all'istanza AIA presentata in data 1 luglio 2022;*

DISPONE

- 1 in complessivi 180 giorni la validità della presente ordinanza a partire dalla data di emissione, così come previsto all'art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006;
- 2 le attività dovranno cessare immediatamente nel momento stesso in cui vengano meno le ragioni di urgenza e indifferibilità che hanno determinato l'adozione dell'ordinanza in oggetto e, comunque, non potranno protrarsi oltre 180 giorni, per come prescritto dall'ARPACAL
- 3 che tutte le operazioni che saranno effettuate a seguito delle disposizione della presente ordinanza, siano condotte nel pieno rispetto delle norme ambientali e di sicurezza applicabili, con particolare riferimento alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di ulteriori prescrizioni rilasciate dagli organi di controllo;
- 4 che l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali da parte delle Autorità competenti, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 650 c.p.;
- 5 che le società interessate dalle attività di presso-imbballaggio provvedano ad inoltrare istanza di modifica non sostanziale al Dipartimento Regionale competente;
- 6 che il Dirigente dell'U.P.S. "Gestione del ciclo integrato dei rifiuti" della Città Metropolitana di Reggio Calabria provvederà agli adempimenti conseguenti alla emanazione della presente Ordinanza nonché a definire i quantitativi da stoccare giornalmente provenienti dai diversi impianti.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo On line per 15 gg. consecutivi.

Copia della stessa sarà tempestivamente notificata a mezzo pec:

alla ditta Recosamb
recosambscarl@legalmail.it

alla ditta Ecologia Oggi
ecologiaoggi@legalmail.it

alla ditta Ecopiana srl
ecopianasrl@pec.it

al Comune di Melicuccà
protocollo@pec.comune.melicucca.rc.it

al Comune di Gioia Tauro
protocollogioiatauro@asmepec.it

al Comune di Cittanova
protocollo.cittanova@asmepec.it

al Comune di Reggio Calabria
protocollo@postacert.reggiocal.it

a S. E. il Prefetto di Reggio Calabria
protocollo.prefrc@pec.interno.it

al Presidente della Regione Calabria
presidente@pec.regione.calabria.it

al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

all'ASP Dipartimento di Prevenzione di Reggio Calabria
dipartimentoprevenzione.asprc@certificatamail.it

al Dipartimento Provinciale Arpacal di Reggio Calabria
reggiocalabria@pec.arpacal.it

al Presidente del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

al Ministro della Salute
gab@postacert.sanita.it

al Ministro dello Sviluppo Economico
urp@pec.mise.gov.it

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario per soli motivi di legittimità al Capo dello Stato

entro 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza/conoscibilità del presente provvedimento.

F.to Dott. Carmelo Versace